

## **ORAC – ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

### **LE ATTIVITA' DI CONTROLLO NELL'EMERGENZA COVID-19. LE EROGAZIONI LIBERALI: GESTIONE E RENDICONTAZIONE**

#### **1. Premessa: il contesto emergenziale.**

Risultano evidenti, nell'attuale contesto emergenziale, taluni profili problematici in ordine alla strutturazione dei sistemi di controllo dei fondi che la generosità di privati, enti o associazioni ha messo a disposizione delle pubbliche istituzioni per far fronte ad acquisti di beni e servizi e/o esecuzione di lavori connessi alla crisi sanitaria, eccedenti quelli compresi negli ordinari strumenti di programmazione dei fabbisogni.

Viene, quindi, in considerazione il tema della gestione delle somme di denaro, a volte davvero ingenti, ovvero dei beni oggetto di atti di liberalità, soprattutto a favore di strutture sanitarie pubbliche.

ORAC, con la presente nota di approfondimento (che costituisce un'appendice al documento che, più in generale, reca i primi "**Indirizzi per la prevenzione dei rischi in situazioni di emergenza**"), intende fornire linee di indirizzo per una corretta e trasparente gestione delle erogazioni liberali destinate all'emergenza, da parte dei pubblici funzionari che, ai vari livelli dell'amministrazione, sono chiamati a prendere decisioni sulla disponibilità e l'utilizzo di tali fondi e che pertanto necessitano di avvalersi di percorsi sicuri cui ancorare il proprio agire.

#### **2. Gli atti di liberalità connessi alla emergenza sanitaria da Covid-19.**

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 782 cod. civ.). Se la donazione ha ad oggetto una somma di denaro ovvero un bene mobile di modico valore, è sufficiente per la validità dell'atto la materiale consegna del bene dal donante al donatario; per stabilire se un bene sia o meno di modico valore occorre tenere presente il suo valore effettivo e la situazione economica del donante (art. 783 cod. civ.). L'ordinamento conosce anche le donazioni "indirette", non sottoposte al rigoroso requisito di forma. Il fenomeno delle donazioni indirette risulta particolarmente diffuso nell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Sono, infatti, frequenti le donazioni, anche di non modico

valore, in favore di Ospedali, Protezione civile, Istituti di ricerca e altri Enti, favorite da sollecitazioni on-line, mediante molteplici piattaforme, effettuate mediante versamento, da parte dei donanti, di somme di denaro su conti correnti dei donatori promotori di *crowdfunding*, allo scopo di finanziare interventi in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza Coronavirus.

Il fenomeno richiede, pertanto, che i donatori (ospedali enti, fondazioni ecc.) rendicontino le conseguite liberalità e che i donatori assumano le necessarie informazioni sulla gestione della raccolta di fondi e sugli effettivi destinatari delle erogazioni, che dovrebbero essere destinate, in via esclusiva, a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto (acquisto di beni e presidi sanitari, di macchinari per terapie intensive ecc.).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. un. civ., sent. n. 18725 del 27 luglio 2017), il versamento, a mezzo banca, su conti correnti intestati (o cointestati) a intermediari degli effettivi donatori finali (Stato, regioni, comuni, ospedali ecc.), di somme di denaro (di non modica entità), destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, non costituisce "donazione indiretta" (sottratta alla forma solenne richiesta per i contratti di donazione), ma "donazione tipica ad esecuzione indiretta" (per la quale occorre, invece, l'atto pubblico). A differenti conclusioni deve pervenirsi per i donativi di somme di modico valore, per spirito di liberalità, essendo tali modeste elargizioni escluse dal ricorso alla solennità dell'atto pubblico.

Si tratta di individuare quali **garanzie** possano essere date ai donatori sulla correttezza delle operazioni di raccolta dei fondi e soprattutto sul buon uso delle somme elargite con gli atti di liberalità, nonché i **rimedi** che occorre approntare per evitare il pericolo che atti di liberalità sfuggano al necessario controllo di legalità e diventino fonte di mala gestione e di truffa in danno degli elargitori.

Occorre che gli enti beneficiari formalizzino la loro adesione alle singole iniziative di raccolta fondi e che le strutture incaricate della raccolta del denaro forniscano adeguata documentazione, anche con i dati fiscali, impegnandosi, con lettera di intenti, al corretto utilizzo delle somme raccolte ed a pubblicare on-line il conto corrente su cui verranno versate, dando piena pubblicità dell'importo conseguito. Come appresso si dirà, il D.L. n. 18/2020 (art. 99) prevede, per le PP.AA. beneficiarie di erogazioni liberali per il contrasto al Covid-19, l'obbligo di rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dell'emergenza, la rendicontazione dovrà essere resa pubblica.

### **3. Le donazioni a favore degli enti del SSR nei Regolamenti delle Aziende del Servizio Sanitario.**

La maggior parte delle Aziende del Servizio Sanitario è dotata di regolamenti che disciplinano la materia delle donazioni e contengono la corretta definizione di donazione, comprendendovi sia le donazioni monetarie sia le donazioni di beni mobili e immobili. Non tutti i Regolamenti dettagliano la procedura di accettazione nelle singole fasi, ma sono comunque presenti le parti essenziali: perfezionamento dell'accettazione con un atto aziendale, prescrizione della forma dell'atto pubblico per le donazioni la cui entità non sia considerata di modico valore, rispetto della volontà del donatore per le donazioni modali. Si segnalano di seguito i contenuti di alcuni regolamenti che potrebbero essere generalizzati e costituire *best practices*:

a) liceità e compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la *mission* e la programmazione aziendale;

b) assenza di conflitti di interesse da parte del donante (ad es., donazioni da soggetti coinvolti in procedimenti di gara, anche indirettamente);

c) sostenibilità degli eventuali oneri gestionali e organizzativi che derivano a carico dell'Azienda Sanitaria;

d) previsione di un conto corrente dedicato e obbligo di bonifico per le donazioni di somme di denaro;

e) rilascio di una dichiarazione, da parte del donante, in cui si attesti la modicità della donazione in relazione alla consistenza del proprio patrimonio e/o verifica dell'entità del modico valore in relazione all'entità del patrimonio netto del donante (nella maggior parte dei casi trattasi di Azienda con obbligo di pubblicità del proprio bilancio);

f) costituzione di un fondo comune da destinare a interventi e iniziative di interesse istituzionale, da alimentare con una percentuale delle donazioni indistinte.

Alcuni Regolamenti disciplinano il concetto di modico valore, al fine di stabilire *a priori* la scriminante della forma solenne con atto pubblico. Si segnalano alcune disparità a livello di sistema (ad es., la soglia del modico valore varia tra i 25.000 ed i 40.000 euro per le persone fisiche e tra i 50.000 e gli 80.000 euro per le persone giuridiche). In ogni caso, ai sensi dell'art. 873 cod. civ., la modicità deve essere valutata in concreto anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

#### **4. Le donazioni a favore delle Istituzioni pubbliche nella legislazione dell'emergenza e le deroghe in materia di contratti pubblici.**

A seguito dell'emergenza numerosi enti hanno attivato raccolte di fondi per rispondere, attraverso acquisti straordinari di materiali di consumo, strumentazioni e interventi di adeguamento strutturale necessari alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale, alla finalità di assicurare cure ai malati e limitare le occasioni di contagio.

In Lombardia, al 17 giugno 2020, risultavano donati **€ 107.124.850,92**, di cui € 52.927.245,97 accreditati sul conto corrente regionale e € 54.197.604,95 raccolti direttamente dalle singole ASST/ATS/IRCCS: l'importo risulta comprensivo dei versamenti diretti sui singoli conti correnti, del controvalore delle apparecchiature donate, dei versamenti ricevuti tramite la piattaforma GoFoundMe\_e di quelli raccolti e destinati da associazioni riconosciute.

Gli importi raccolti dagli enti pubblici dovranno essere utilizzati nel rispetto della finalità della liberalità, per l'acquisto di beni o servizi o l'esecuzione di lavori con modalità coerenti con le regole che governano gli affidamenti pubblici, sulle quali ha inciso in misura significativa la legislazione dell'emergenza.

Nei paragrafi che seguono si è, pertanto, operata una ricognizione delle principali fonti normative che, a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, si sono succedute con la finalità di accelerare e semplificare il complesso sistema di regole della contrattazione pubblica, salvaguardando tuttavia un nucleo di garanzie

irrinunciabili per l'amministrazione appaltante. Si è trattato di copiosi interventi che, seppur mossi dall'esigenza di agevolare le procedure di acquisto e di realizzazione di lavori nei tempi più rapidi, hanno determinato un assetto normativo disomogeneo, anche a causa della frammentazione delle fonti e dell'uso della tecnica della "legislazione a cascata". Scopo di questo approfondimento, che sconta l'instabilità del quadro legislativo è quello di fornire agli operatori le coordinate di lettura del sistema delle fonti e delle regole che governano gli appalti e più in generale i contratti pubblici nell'attuale situazione emergenziale. Il funzionario pubblico è chiamato, infatti oggi, e fino alla fine dello stato di emergenza, a gestire i finanziamenti che provengono dagli atti di liberalità confrontandosi con questo sistema che costituirà, in futuro, il paradigma valutativo della sua azione e responsabilità.

#### **A. Le procedure di acquisto in deroga nelle ordinanze della Protezione civile e nella decretazione d'urgenza.**

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza COVID-19 ed è stata attivata la struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile con il sistema di poteri e competenze ad essa connessi. L'art. 25 del Codice della protezione civile indica contenuti e ambiti del potere di ordinanza "per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale ..., nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea".

Sono seguite le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 che hanno precisato i poteri conferiti anche ai soggetti attuatori, tra i quali rientra il Presidente di Regione Lombardia, di deroga al Codice dei contratti pubblici. La deroga abbraccia sia i contratti relativi agli acquisti di farmaci, dispositivi medici di protezione individuale e biocidi, a cui sono stati aggiunti, con successiva ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020, gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, sia i contratti genericamente inerenti il complesso di "attività" aventi come finalità "il ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati".

Con successivo D.L. 2 marzo 2020 n. 9 è stata introdotta una nuova misura agevolativa per l'acquisto di dispositivi di protezione, da parte del Dipartimento della protezione Civile e dei soggetti attuatori, stabilendosi una facoltà di deroga estesa ma all'intero corpo normativo del Codice dei contratti pubblici.

Al fine di evitare di paralizzare l'azione dei funzionari pubblici chiamati ad applicare, sussistendone i presupposti, sì ampie facoltà di deroga, il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 ha introdotto una particolare misura di "protezione" in punto di responsabilità contabile e amministrativa (art. 11).

I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9 e 9 marzo 2020, n. 14 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2 della L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), il quale, tuttavia, ha fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, sotto la loro vigenza. Le

disposizioni di cui agli artt. 34 e 11 dei Decreti-legge abrogati, sono state immediatamente reintrodotte, sostanzialmente immodificate, rispettivamente dagli artt. 5-bis e 5-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che hanno introdotto una serie di rilevanti deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, applicabili alla generalità delle stazioni appaltanti.

In questo quadro di competenze e regole dettate per il contesto del Servizio Nazionale di Protezione Civile si inserisce la figura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, introdotta dall'art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cui è attribuito un autonomo potere di ordinanza in via d'urgenza.

Infine, la legge Regione Lombardia del 31 marzo 2020, n. 4 avente ad oggetto "Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede all'art. 3, comma 3 che le acquisizioni di beni e servizi per l'emergenza sanitaria avvengono anche per il tramite di ARIA S.p.A., quale centrale regionale acquisti.

Per una più puntuale ricostruzione delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, si rinvia agli allegati documenti approvati da ANAC il 22 aprile scorso (**All. 1 e 2**). Il primo documento reca la **"Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento"** ed offre una sintesi apprezzabile delle misure già presenti nel codice che consentono, in una situazione di emergenza, di accelerare le procedure ordinarie, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, di ricorrere alle procedure di somma urgenza o alla procedura negoziata senza bando. Il documento elaborato da ANAC tiene conto anche degli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella Comunicazione «*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*» (2020/C 108 I/01) pubblicata sulla GUCE del 1° aprile 2020, in merito all'utilizzo delle norme per fronteggiare l'emergenza, già presenti nelle direttive e delle procedure speciali in deroga previste nel Decreto Cura Italia tra cui quelle stabilite dall'art. 75 (sugli acquisti per lo sviluppo dei sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e dei servizi di rete per l'accesso di cittadini ed imprese) e dall'art. 99 (sulle donazioni). Il secondo documento, denominato **"Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici"**, consta di una serie di slides in cui sono schematizzati i contenuti dell'atto ricognitivo.

Dopo l'adozione da parte di ANAC degli atti del 22 aprile, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") ha parzialmente innovato la materia dei contratti pubblici con alcune disposizioni.

## **B. La disciplina delle procedure d'acquisto finanziate da donazioni finalizzate all'emergenza.**

Per le procedure d'acquisto con i proventi delle erogazioni liberali si usano le regole ordinarie del Codice dei contratti pubblici e della Comunità Europea, salve le eccezioni introdotte dalla legislazione dell'emergenza. Dopo aver descritto l'articolato quadro delle

principali fonti regolatrici degli affidamenti dei contratti pubblici nell'emergenza, si esamina ora il regime speciale in materia di donazioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

L'intervento legislativo si pone in una triplice prospettiva:

- garantire l'impiego della donazione alla sua finalità tipica;
- assicurare la celerità dell'utilizzo della donazione, introducendo ulteriori deroghe al Codice dei contratti pubblici;
- assicurare comunque le esigenze di trasparenza, attraverso una puntuale, seppur differita, rendicontazione dell'utilizzo della donazione e della fonte della stessa.

In tale prospettiva l'art. 99 del D.L. n. 18/2020 autorizza, anzitutto, il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa del codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale.

Al fine di accelerare l'utilizzo delle risorse provenienti dalle liberalità, nella vigenza dello stato di emergenza, si stabilisce che l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (art. 99, comma 3). Resto inteso che, qualora il valore del contratto finanziato attraverso l'erogazione liberale superi il valore della soglia comunitaria, dovranno essere seguite le procedure di affidamento ordinarie, eventualmente utilizzando le possibilità di deroga previste nella legislazione dell'emergenza, ove ne ricorrano i presupposti.

Il comma 4 dell'art. 99 prevede che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale, mentre il comma 5 stabilisce l'obbligo per ogni pubblica amministrazione beneficiaria di una rendicontazione separata dedicata per la quale:

- è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il tesoriere, gestito con completa tracciabilità
- la rendicontazione dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet da ciascuna amministrazione beneficiaria, ovvero su altro sito idoneo, alla fine dello stato di emergenza, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità.

Infine, l'articolo 122 del medesimo decreto-legge prevede la possibilità anche per il Commissario straordinario di organizzare raccolte di fondi per l'emergenza e definire le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati, controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99.

Sulla materia delle donazioni nell'emergenza è intervenuta anche la legge regionale della Lombardia n. 4 del 31 marzo 2020, che all'art. 3 ha stabilito, tra l'altro: 1. il Titolo del Bilancio regionale in cui introitare le somme derivanti dalle liberalità; 2. La destinazione delle somme "ad acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale da utilizzare nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla

realizzazione di interventi da parte della Protezione civile in relazione all'emergenza", anche attraverso l'apporto della centrale di committenza regionale ARIA SpA; 3. l'obbligo di rendicontare l'utilizzo delle liberalità anche alla Commissione consiliare competente; 4. la riserva alla Giunta regionale e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle decisioni in merito all'accettazione e alla destinazione delle donazioni finalizzate al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, l'Ocdpc n. 660 del 5 aprile 2020 (art. 1), per assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza in rassegna e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, ha autorizzato "il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse finanziarie derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, verranno individuate le modalità di gestione delle predette risorse, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme".

## **5. I sistemi di controllo**

Il meccanismo dei controlli deve essere messo in atto di pari passo con il procedere dell'attività gestionale in emergenza senza intralciarne o rallentarne l'azione, secondo uno schema di vigilanza di tipo "collaborativo" sperimentato con risultati positivi.

L'attività delle funzioni di controllo necessariamente opera con una temporalità derivante, in via prioritaria, dai flussi in entrata rispetto ai flussi in uscita, in applicazione di quanto previsto dal "Regolamento per l'accettazione di donazioni", dove per donante si intende un soggetto privato, un'associazione di volontariato, una persona fisica o giuridica che intenda conferire un bene o donare un contributo in denaro all'ASST per spirito di liberalità, distinguendo le elargizioni in denaro, con o senza vincolo di destinazione, dalle donazioni di beni mobili (attrezzature, apparecchiature sanitarie, arredi ecc.).

Nell'immediatezza ciascuna ASST deve verificare ogni conto corrente aperto per emergenza Covid-19, monitorandone le movimentazioni in modo da intervenire tempestivamente dotandosi di adeguati strumenti, con le opportune segnalazioni, in presenza di operazioni sospette.

Il sistema di controllo di gestione di ciascun ente deve dialogare con i sistemi di controllo e di vigilanza semplificando le procedure di operatività interne a ciascun ente, in modo da consentire la messa a sistema di condivisi processi, procedure ed operazioni, valutando l'impatto sui vigenti regolamenti in materia.

## **6. Le raccomandazioni sull'attività di rendicontazione**

Per assicurare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, la legge n. 225/1992, all'art. 5, comma 5-bis, stabilisce che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali devono predisporre il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese che riguardano gli interventi per cui sono stati delegati, sulla base dello schema di rendiconto approvato con decreto ministeriale del 27 marzo 2009. Inoltre, viene precisato che "al fine di garantire la

trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali”.

Il rendiconto deve essere prodotto entro 40 giorni dalla chiusura annuale di ciascun esercizio finanziario o, nel caso in cui lo stato di emergenza si chiuda prima, entro 40 giorni dal termine della gestione o dell’incarico del Commissario delegato. Deve poi essere trasmesso, corredato da documentazione giustificativa e da eventuali osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministero dell’Interno. I rendiconti devono inoltre essere disponibili sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile.

Nello specifico, la L.R. n. 4 del 31/3/2020, all’art. 3 comma 6, prevede che “l’utilizzo dei proventi delle donazioni...saranno rendicontati... e resi pubblici ... secondo quanto previsto dal D.L. 18/2020”.

### **Raccomandazione n. 1**

Il Direttore Amministrativo o, se nominato, il Gestore, dopo l’apertura di un conto corrente dedicato presso la Banca Tesoriere deve dotarsi delle seguenti procedure di dettaglio:

a) verificare eventuali incoerenze fra il “Regolamento delle donazioni” vigente e l’attuale normativa emergenziale sia nazionale che regionale e in assenza del Regolamento va fatta opportuna segnalazione agli Organismi regionali di controllo;

b) identificare una risorsa dedicata esclusivamente alla verifica delle movimentazioni e riconciliazioni oltre ad eventuali accrediti su conti correnti ordinari già in essere precedentemente all’emergenza;

c) verificare per ogni accredito la causale, se indicata, e qualora questa sia diversa rispetto all’emergenza Covid-19 va stornata e girocontata così come indicato dal donante;

d) utilizzare per la contabilizzazione delle “Entrate” un modello non difforme da quanto indicato dal Ministero della P.A. nelle “Linee guida per la Rendicontazione”;

e) considerare di “modico valore” le elargizioni inferiori a € 5.000,00 se non diversamente previsto dal Regolamento; ogni elargizione di valore superiore va segnalata al Gestore o Direttore Amministrativo per le opportune valutazioni come di seguito esplicitate.

### **Raccomandazione n. 2**

La Pubblica Amministrazione a tutti i livelli deve applicare verifiche stringenti sulle donazioni nel rigoroso rispetto delle norme relative al riciclaggio ed alla tracciabilità, al fine di contrastare il rischio concreto di infiltrazioni dirette od indirette di capitali di provenienza illecita.

In considerazione dello stato di emergenza relativamente alle donazioni superiori al “modico valore” è possibile l’accettazione della donazione anche in assenza di atto pubblico sulla base delle seguenti verifiche:

a) se persone fisiche:

i. che il donante abbia dichiarato espressamente che la donazione è di “modico valore” in rapporto alle proprie condizioni economiche,

ii. che il donante abbia piena capacità del bene donato o, se effettuata da soggetto terzo delegato, che sia chiaramente espressa la volontà del donante,

iii. che per i soggetti associabili a persone fisiche, associazioni, comitati senza partita iva, raccolte fondi spontanee e poi aggregate in un unico versamento, siano comunque rispettate le norme relative alla tracciabilità;

b) se persone giuridiche:

i. se vi sono state variazioni dell'assetto societario e/o degli organi amministrativi nel periodo immediatamente precedente all'emergenza,

ii. se la società donante e/o i suoi amministratori sono fornitori di beni e/o servizi del soggetto donatario,

iii. se la società donante sia fornitore o cliente (rilevante) o se partecipi in a.t.i. con società già fornitrici di beni o servizi del donatario,

iv. se la società donante si trovi in stato di insolvenza o di procedura concorsuale,

v. può essere garantito – su richiesta - l'anonimato ad esito negativo delle verifiche di cui sopra.

### **Raccomandazione n. 3**

Relativamente agli acquisti la L.R. n. 4/2020, all'art. 3, comma 3, recita "... le acquisizioni di beni e servizi avvengono anche per il tramite di ARIA spa, quale centrale regionale acquisti, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e dal conseguente Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del Presidente della Giunta regionale quale soggetto attuatore per la Regione Lombardia", sì che vanno definite:

a) le modalità e la tipologia degli acquisti in capo ad ARIA spa e le deroghe alla normativa sugli appalti,

b) i soggetti, le modalità, la tipologia degli acquisti fuori dal perimetro emergenziale di ARIA spa,

c) la modulazione e l'implementazione dei sistemi ordinari di controllo di ARIA spa in funzione dei maggiori volumi di acquisti di beni e servizi.

### **Raccomandazione n. 4**

I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliere, delle ASST, delle ASP, nell'ambito dell'attività ordinaria di verifica e controllo, dovrebbero tenere una verbalizzazione distinta delle verifiche della parte di attività straordinaria svolta dalle Aziende, comunque nel libro adunanze del Collegio Sindacale. Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significativi, sarebbe opportuno che esso fosse tempestivamente portato a conoscenza del Direttore Generale.